

NUOVE MISURE PER IL CREDITO ALLE PMI - Accordo tra Governo, Confindustria, ABI e altre Associazioni imprenditoriali

Roma, 29 Febbraio 2012

Circolare N.19495

Confindustria

Fisco, Finanza e Welfare

Il Direttore Elio Schettino

Il 28 febbraio 2012 è stato siglato l'Accordo contenente "**Le nuove misure per il credito alle PMI**" tra **Governo, Confindustria, ABI** e altre **Associazioni imprenditoriali**.

L'Accordo - in continuità con quanto realizzato attraverso l'Avviso Comune del 2009 e l'Accordo per il credito alle PMI del 2011 che hanno consentito di sospendere oltre 225.000 finanziamenti sospesi, per un valore complessivo di 65 miliardi di debiti residui - è volto a sostenere la liquidità delle imprese, attenuarne le tensioni finanziarie e promuoverne la patrimonializzazione e i processi di crescita attraverso interventi, frutto di un ampio confronto tra le parti, sia di immediata operatività che di medio-lungo termine.

MISURE PREVISTE

L'Accordo, che avrà validità **fino al 31 dicembre 2012**, individua interventi finanziari di cui potranno beneficiare le PMI "in bonis" (che al momento di presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso). In particolare, sono previste le seguenti operazioni:

1. Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui) e della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare (per il leasing mobiliare la sospensione prevista è di 6 mesi).
2. Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui).
3. Allungamento delle scadenze delle anticipazioni su crediti certi ed esigibili verso clienti fino a un massimo di 270 giorni (inclusa la durata dell'anticipazione originaria) e per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito agrario di conduzione ex art. 43 del TUB, perfezionato con o senza cambiali.
4. Finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dall'impresa.
5. Ulteriori misure volte a sostenere le imprese.

Di seguito, si illustrano più nel dettaglio le misure contenute nell'Accordo.

Sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine e della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare (6 mesi per il leasing mobiliare)

- La misura è indirizzata a tutte le PMI e a tutti i finanziamenti (e operazioni di leasing finanziario) in essere alla data della firma dell'Accordo con la sola esclusione di quelli che abbiano già fruito della sospensione ai sensi dell'Avviso Comune.
- Potranno essere sospese le rate in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- Tali operazioni verranno realizzate a un **tasso d'interesse uguale a quello originario previsto dal contratto.**
- Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardi di pagamento, **la richiesta di sospensione si intende ammessa salvo esplicito rifiuto della banca.**
- Sono ammissibili alla richiesta di sospensione anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi se sono rispettate le seguenti condizioni: 1) l'ente che eroga l'agevolazione ha deliberato l'ammissibilità dell'operazione 2) il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non deve essere modificato a seguito della sospensione.
- Il piano di ammortamento dei finanziamenti sospesi viene traslato per un periodo analogo alla sospensione e gli interessi sul capitale sospeso vengono corrisposti alle scadenze originarie (in caso di leasing, verrà differito anche l'esercizio di opzione di riscatto).

Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine

- La misura è destinata ai mutui in essere alla data della firma dell'Accordo, anche a quelli già sospesi con la precedente moratoria o che verranno sospesi ai sensi del nuovo Accordo, con la sola esclusione di quelli che abbiano fruito dell'allungamento ai sensi dell'Accordo per il credito alle PMI del 2011. Pertanto, le imprese potranno prima chiedere la sospensione e, al termine di questa, ottenere l'allungamento (in tal caso, come specificato più avanti, si potrà presentare domanda di allungamento **fino al 30 giugno 2013**).
- L'allungamento ha durata massima pari al **100 % della durata residua del piano di ammortamento**, comunque non più di **2 anni** per i mutui chirografari e non più di **3 anni** per quelli ipotecari.
- Le operazioni saranno realizzate a un **tasso d'interesse uguale a quello previsto dal contratto originario qualora la durata residua, comprensiva del periodo di allungamento, non risulti superiore a 3 anni, ovvero qualora, anche in caso di durata residua superiore a 3 anni, vi sia una copertura del Fondo di Garanzia per le PMI (o del Fondo ISMEA) per una quota di finanziamento ritenuta sufficiente dalla banca.**

- Sono ammissibili alla richiesta di allungamento anche i mutui assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi se sono rispettate le seguenti condizioni: 1) l'ente che eroga l'agevolazione ha deliberato l'ammissibilità dell'operazione 2) il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non deve essere modificato a seguito della sospensione.

Allungamento delle scadenze delle anticipazioni su crediti verso clienti fino a un massimo di 270 giorni

- Tali operazioni possono essere realizzate in relazione ad insoluti di pagamento che l'impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca.
- **Il tasso di interesse di realizzazione dell'operazione è uguale a quello previsto dal contratto originario.**
- Per le imprese che alla data della presentazione della domanda sono classificate "in bonis" e che non hanno ritardi di pagamento, **la richiesta di allungamento si intende ammessa salvo esplicito rifiuto** della banca.

Finanziamenti connessi ad aumenti di mezzi propri realizzati dall'impresa

- Attraverso tale misura le banche aderenti, anche in considerazione dell'agevolazione fiscale ACE per operazioni di rafforzamento patrimoniale delle imprese (DL n. 201/2011), si impegnano a concedere un finanziamento proporzionale all'aumento di mezzi propri realizzato dall'impresa costituita in forma di società di capitali (anche cooperativa) e comunque se tali aumenti siano rilevanti ai fini dell'ACE.

Ulteriori misure

L'Accordo contiene anche l'impegno dei firmatari a individuare, **entro 2 mesi dalla firma dell'Accordo**, ulteriori misure volte a sostenere le imprese. Si tratta in particolare di:

- favorire il finanziamento del capitale circolante connesso alla realizzazione di nuovi ordini ovvero favorire progetti di investimento e il consolidamento delle passività finanziarie;
- agevolare un rapido smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della PA, rendendo operativi meccanismi che consentano di certificare i crediti in modo da qualificarli certi ed esigibili ovvero attraverso altre forme di anticipazione di tali crediti da parte del settore bancario;
- valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia.

CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI

L'accordo prevede le seguenti condizioni per la realizzazione delle operazioni:

- alle PMI **non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi** ai fini della realizzazione delle operazioni di sospensione o allungamento e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza;
- se il finanziamento originario è assistito da **garanzie**, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell'operazione di sospensione e allungamento del finanziamento stesso;
- per le operazioni di sospensione, allungamento (sia dei mutui che delle scadenze su credito) e per i finanziamenti collegati ad aumenti di mezzi propri delle imprese non sono richieste di norma garanzie aggiuntive, a meno che queste non siano funzionali alla realizzazione dell'operazione a condizioni economiche più vantaggiose per l'impresa;
- nel caso di finanziamenti che non beneficiano della garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI (o del Fondo ISMEA), la copertura potrà essere acquisita in relazione alla sola parte aggiuntiva del piano di ammortamento generata dall'operazione di allungamento.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Le banche effettueranno l'istruttoria in piena autonomia e secondo principi di sana e prudente gestione.

Le imprese richiedenti forniranno le informazioni necessarie per valutare la capacità di continuità aziendale.

Le banche si impegnano a fornire una risposta **entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda** o dalla data di ricevimento delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste alle imprese.

VALIDITA' DELL'ACCORDO

Come nel caso dell'Avviso comune del 2009, le banche che intendono aderire all'Accordo lo comunicano all'ABI e si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni (lavorativi) dalla data di adesione. L'ABI informerà le associazioni delle imprese circa l'adesione da parte delle banche.

L'Accordo è valido per le operazioni con le caratteristiche descritte. **La banca aderente può comunque offrire condizioni migliorative** rispetto a quelle previste dall'Accordo a seguito di valutazione discrezionale del singolo caso.

Il termine per richiedere l'attivazione degli strumenti descritti da parte delle imprese è **il 31 dicembre 2012**. Come anticipato in precedenza, in caso di mutui ancora in fase di sospensione al 31 dicembre 2012, le domande di allungamento degli stessi potranno essere presentate **fino al 30 giugno 2013**.

ULTERIORI IMPEGNI

Le parti si impegnano anche a:

- predisporre un meccanismo di monitoraggio delle operazioni realizzate, come per i due precedenti Accordi, in relazione a volume, caratteristiche e tipologia di imprese beneficiarie delle operazioni descritte;
- concordare eventuali proposte al Governo per facilitare l'implementazione delle iniziative previste dall'Accordo, anche con riferimento alle misure ulteriori da definire;
- proporre soluzioni operative - con validità temporanea e in coerenza con il principio di salvaguardia delle risorse dei fondi - per favorire la prestazione di garanzia da parte del Fondo centrale di garanzia (o del Fondo ISMEA) per il periodo di ammortamento aggiuntivo delle operazioni considerate, previa valutazione della banca.

Lucia Pace

Per informazioni rivolgersi a:

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Brunori Francesca

Telefono: 065903608 | *E-mail:* f.brunori@confindustria.it

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Carlini Valentina

Telefono: 065903446 | *E-mail:* v.carlini@confindustria.it

FFW - Fisco, Finanza e Welfare | *Riferimento:* Pace Lucia

Telefono: 065903524 | *E-mail:* l.pace@confindustria.it